

19994/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -
Dott. MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

Oggetto

CORREZIONE DI
ERRORE
MATERIALE

Ud. 22/07/2020 - CC

Cau. 19994

R.G.N. 20525/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE**

sul ricorso 20525-2019 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E
COLMURANO - SOCIETA COOPERATIVA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

A

A

E

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO EDILIZIA

ERMANNIO SRL;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza n. 1232/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/01/2019;

4041
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

Ad iniziativa officiosa, su segnalazione del Cancelliere, è stata disposta l'iscrizione del procedimento di correzione di un errore materiale dell'ordinanza numero 1232 del 2019 di questa Corte, pronunciata nel procedimento n. 14661-2017, in rigetto del ricorso promosso da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO - SOCIETA' COOPERATIVA nei confronti del FALLIMENTO EDILIZIA ERMANNINO SRL.

L'errore segnalato dal Cancelliere risulta essere consistito in ciò, che *«per errore non è stato inserito nel fascicolo il controricorso depositato dal difensore. Il controricorso, sopra citato, è stato reperito in altro fascicolo con R.G. 2921/2017 assegnato alla sezione sesta civile»*.



CONSIDERATO CHE

In analoga situazione, con ordinanza n. 743 del 2020, questa Corte ha affermato che tale fattispecie deve qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che deve essere dedotto con ricorso per revocazione della ordinanza — peraltro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento —, non già con istanza di correzione di errore materiale.

RITENUTO CHE

Dando continuità a tale precedente, va pertanto dichiarata inammissibile la correzione di ufficio del segnalato errore.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile la correzione di ufficio dell'errore indicato in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, il 22 luglio 2020.

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROBA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi

23 SET 2020



Il Funzionario Giudiziario